



LEGAMBIENTE VENETO

Spett.le Giunta Regionale del Veneto
Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia

Verona, 4 maggio 2009

Oggetto: Osservazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto N. 2912 del 14 ottobre 2008 avente per oggetto: “Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.) Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Direttiva 2001/42/CE. Adozione rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed elaborati cartografici.

Il sottoscritto Michele Bertucco, Presidente della Legambiente Veneto, con riferimento alla Deliberazione in oggetto, presenta le seguenti osservazioni:

PREMESSA

Legambiente, da sempre attenta ai temi di consumo del territorio, nella premessa delle precedenti osservazioni al PRAC nel 2003 esprimeva la forte preoccupazione per il principio ispiratore della proposta di Piano adottato e che ora si appresta a diventare vigente. Tale principio consisteva nell' *“esigenza di PREZZI NON ELEVATI dei materiali di base per costruire abitazioni, capannoni, strade edifici commerciali e di servizio”*. Nell'attuale versione rivisitata del PRAC, quasi a sembrare a voler accogliere la precedente osservazione-premessa, si cita come concetto guida la politica ambientale del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con la L.R. 5 del 2007, il quale stabilisce che

- il territorio è primariamente una risorsa sociale, che incide nella qualità della vita degli individui;
- il territorio è una risorsa economica, che concorre a definire la funzione di produttività degli attori (imprese ed individui) che vi agiscono;
- il territorio è una risorsa ambientale che deve essere tutelata nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

In realtà richiamare il PSR è servito unicamente per giustificare una scelta di piano che prevede di *“...concentrare l'attività di escavazione in un ridotto numero di siti e sviluppandola in senso verticale, modificando gli attuali indirizzi estrattivi, passando dove possibile alla coltivazione di cave sottofalda”*, contrapponendosi alla stessa L.R. 44/82 dove impone il limite dello scavo a 2 metri dalla falda. (vedi osservazione n. 4)

Legambiente propone, per affrontare le indicazioni sopravvenute nel PSR, di introdurre il concetto di LIMITE, a partire dalla pianificazione della reperibilità dei materiali nonché nell'uso degli stessi. Perché adottare questo concetto? E' davvero diventato necessario?

A nostro avviso è obbligatorio, soprattutto per quanto è avvenuto dal 2001 ad oggi in merito alla fortissima crescita insediativa nella nostra regione.

E' opportuno citare, anche per una corretta valutazione sul materiale utilizzato e sui reali fabbisogni (vedi osservazione n.1), il rapporto del 2007 su "Crescita urbana nel Veneto e degrado del territorio" del prof. Tiziano Tempesta del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Il rapporto evidenzia che a partire dal 2001 si è verificato nella nostra regione un boom edilizio che non ha eguali nel passato e che, per molti versi, è andato a rafforzare ulteriormente il sistema insediativo esistente.

Un breve excursus sui dati pubblicati dall'ISTAT e citati nel rapporto:

"Nel periodo 1978-1985 in media ogni anno sono stati edificati 10,9 milioni di mc di capannoni; tale valore aumenta a 18,3 milioni di mc per anno tra 1986 e 1993, mentre negli otto anni successivi sono stati superati i 20 milioni di mc per anno. A partire dal 2000 si ha un incremento mai visto prima: 24 milioni nel 2000, 27 milioni nel 2001, 38 milioni nel 2002 e altri 24 nel 2003! Nel solo 2002 le concessioni per capannoni sono state pari al 6,7% del periodo 1970-2004."

Parimenti *"Il volume di nuove abitazioni per cui è stata rilasciata la concessione edilizia dal 2001 al 2004 è pari a circa il 12% delle abitazioni esistenti nel 2001 nel Veneto.... le nuove abitazioni costruite dal 2000 al 2004 sono in grado di dare alloggio a circa 600.000 nuovi abitanti con un incremento della popolazione di circa il 13% rispetto al 2000, dato di poco inferiore alla crescita della popolazione dal 1970 ad oggi! Considerando che la popolazione è aumentata ultimamente per effetto dell'immigrazione ad un tasso leggermente inferiore all'1% all'anno, ci vorranno circa 15 anni di immigrazione ai ritmi attuali per utilizzare tutte le case messe in cantiere. La popolazione regionale dovrebbe superare i 5,1 milioni di abitanti costituiti per il 17% da immigrati (ora siamo al 6%)... La nostra regione è al primo posto in Italia in termini di metri cubi per chilometro quadrato di concessioni edilizie rilasciate per i fabbricati non residenziali (7791 mc rispetto ai 4612 del nord Italia nel suo complesso) e al secondo posto per quanto riguarda le abitazioni (4204 mc di nuove case rispetto ai 2602 del nord Italia), anche se, a ben vedere, considerando che al primo posto si trova il Trentino Alto Adige dove è presumibile che una parte ingente delle nuove abitazioni abbia destinazione turistica, si può ben affermare che il*

Veneto è al primo posto anche riguardo delle abitazioni a destinazione non turistica".

Parlare di sviluppo sostenibile in un contesto territoriale come quello che si è rafforzato negli ultimi pochi anni è oggettivamente mistificatorio, e lo ancora di più la proposta di PRAC là dove insiste nel valutare i fabbisogni su un'incontrollata e non più ripetibile tipologia di crescita.

Osservazione n. 1

Analisi dei dati e dei fabbisogni

Al 30 giugno 2003, risultavano autorizzati materiali per 302.216.000 mc di sabbia e ghiaia. Di questi ultimi, 180 milioni erano stati autorizzati a Treviso, 49 milioni a Vicenza, 62 milioni a Verona e 9 milioni a Padova.

Dal 1990 al 2002 sono stati estratti 113.393.419 mc. di materiali di sabbia e ghiaia che portavano ad una media annua regionale, relativamente costante, di circa 9 milioni di mc., senza considerare che non erano minimamente considerati i materiali di riciclo che ammontavano mediamente oltre 1,5 milioni di metri cubi. In un successivo convegno tenuto a Treviso da

Unindustria il 13/12/2003 l'associazione dei cavaatori ha dichiarato che in Veneto si è in grado di produrre circa 3 milioni annui di materiale da riciclo.

Al 30 giugno 2003, nel Veneto c'erano volumi residui autorizzati e ancora da scavare 89.906.000 mc di ghiaia. Considerando il consumo medio appena sopra riportato, si poteva sostenere che sarebbe stato possibile soddisfare le richieste per i successivi 10 anni.

Dalla fine del 2003 al 2008 sono state autorizzate altre cave per 36 milioni di metri cubi, e come dichiarato dal presente PRAC le rimanenze autorizzate e non estratte risultano essere ca 100 milioni di metri cubi. Ciò sta a significare che ad una crescita di siffatta entità si è fatto fronte con un consumo medio annuo costante ai precedenti anni di 9 milioni di metri cubi/anno, ai quali se si sottraggono i 3 milioni di materiali riciclati e il mezzo milione di detrito si deduce che il fabbisogno non è di 13,5 milioni di mc/anno come prospettato dalla proposta di piano, bensì di 5,5 milioni di metri cubi/anno. Questo significa che attualmente il residuo non estratto e già autorizzato di 100 milioni di metri cubi, alla media di 5.500.000 di "materiale necessario", consentirebbe un'autosufficienza regionale per oltre 18 anni, senza considerare auspicabili cambiamenti dei modelli di vita per evitare ulteriore depauperamento del territorio già fortemente provato.

Considerando il momento di forte recessione e di crisi dichiarata del settore edile si chiede di rivedere radicalmente la valutazione dei fabbisogni.

Osservazione n. 2

Illegittimità della proposta di Piano Regionale per l'attività di Cava n.1

Come già osservato nelle precedenti osservazioni il Piano Regionale per l'Attività di Cava dovrebbe essere disciplinato dalle previsioni della legge regionale vigente, la nr. 44 del 1982. In realtà, invece, la proposta di PRAC in molte parti fa riferimento ad una nuova proposta di legge. E' evidente che la Giunta Regionale doveva prima far approvare dal Consiglio regionale la nuova legge e solo successivamente andare ad elaborare una proposta di Piano ispirata ai principi e alle regole della nuova legge. Invece, sta avvenendo esattamente il contrario.

Ne è conferma il fatto che nella premessa della Relazione si citano passi degli studi preliminari del nuovo Piano Regionale di Sviluppo (PRS) dove si dice che "*alcuni contenuti della L.R. 44/82 risultano ormai obsoleti ... e richiedono una revisione della legge stessa e la contestuale predisposizione del PRAC*".

Questa opinione degli estensori del nuovo PRS pare sia all'origine di alcune innovazioni che il PRAC apporta ad aspetti non marginali della 44 stessa: ad esempio scegliendo una programmazione su base ventennale (anziché novennale come da legge); oppure sostituendo la nozione di *ripristino ambientale*, come definito nelle azioni di ricomposizione ambientale di cui all'art. 14 della 44/82, con quello di *recupero ambientale* molto più flessibile, e possibilista, circa la destinazione finale dell'area di cava ricomposta (vedi osservazione n. 5).

Senza entrare sul merito di queste innovazioni, è rimarchevole segnalare l'anomalia di un PRAC che modifica la legge da cui dipende e prende la sua vita.

Ci pare, così a occhio, che tutto questo vada ad inficiare la legittimità del PRAC stesso, rendendolo vulnerabile alle azioni legali di chiunque abbia interesse a farne dichiarare la nullità.

Si direbbe il frutto di una sorta di deliberata volontà suicida, giustificata però dal fatto che affossando il PRAC si può surrettiziamente perpetuare il regime transitorio che in pratica mantiene alla Giunta Regionale tutti i poteri in materia di cave, senza peraltro averne la capacità soprattutto per quanto riguarda la vigilanza, continuando in un regime di abusi e di pseudo illegittimità.

Si chiede pertanto, se si ritiene necessaria una nuova legge quadro sulla attività estrattive che questa tenga conto dei nuovi orientamenti e delle mutate sensibilità, e quindi si ritiri il PRAC e lo si riproponga, opportunamente modificato, una volta approvata la nuova legge. Si propone, nelle more, di sospendere le norme transitorie della L.R. 44/82 (art. 44) per fugare l'impressione di un uso strumentale, da parte della Giunta Regionale, di un PRAC adottato per fare da "foglia di fico" della volontà di continuare ancora ad esercitare, con dubbia legittimità, i poteri che la legge le assegnava in via provvisoria.

Osservazione n. 3

Illegittimità della proposta di Piano Regionale per l'attività di Cava n. 2

La proposta presentata è in contrasto con la pianificazione prevista dall'art. 5 della Legge Regionale n. 44 del 1982 in quanto non va a *"definire i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo B, di cui all'art. 3" (argille per laterizi, calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari, calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino, basalti, argilla ferrifera e materiali vulcanici, terre coloranti, sabbie silicee e terra da fonderia, gesso, torba, materiale detritico).*

Inoltre, l'articolo 6 della Legge Regionale nr. 44 del 1982 al comma d) rileva che il PRAC si compone di *un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B, cui assoggettare, in ambito regionale, l'esercizio dell'attività di cava.*

Questi articoli evidenziano, come, per il precedente Legislatore, fosse determinante il governo, in materia di cave, di tutto il territorio Regionale. Ora constatiamo che i tre/quarti delle attività di cava in atto, a distanza di 27 anni non godranno ancora di nessun Piano di riferimento.

Infatti con questo piano si propone che solo le cave di tipo A di sabbia e ghiaia rientrino tra gli obiettivi e gli interessi Regionali, mentre per le 444 cave di tipo B presenti e attive sullo stesso territorio Veneto ne delega la regolamentazione alle Provincie (e chissà mai quando vedremo i PTCP delle sette provincie), rinunciando, contrariamente a quanto previsto dalla Legge Regionale nr. 44 del 1982, a governare una parte così considerevole del suo territorio.

Si chiede pertanto, se si ritiene necessaria demandare alle Provincie il governo delle attività estrattive per quanto concerne i materiali litoidi di tipo B, di legiferare in sostituzione o in integrazione alla L.R. n. 44/82, e si ritiri il PRAC e lo si riproponga, opportunamente modificato, una volta approvata la nuova legge, nella quale stabilire perentoriamente i tempi di adozione e approvazione del Piano Provinciale per l'Attività di Cava, sospendendo temporaneamente le attività estrattive fino alla sua attuazione.

Osservazione n. 4

Escavazione in falda

L'attuale proposta di Piano, in coerenza con lo stesso adottato, propone una modifica sostanziale nelle modalità e nelle metodiche di escavazione: si elimina, cioè, il limite di escavazione di 2 metri di rispetto sopra la falda così come previsto dall'attuale legge (art. 44 comma g), e si prevede la possibilità di procedere ad escavazioni sottofalda.

Già nella proposta del 2003 si sosteneva infatti che “una buona e completa progettazione delle cave, dal punto di vista idrogeologico, e la predisposizione di un buon monitoraggio della piezometria, consentano di ottenere una soddisfacente compatibilità ambientale degli scavi in falda. Sarà infatti possibile, in ogni momento, correggere i criteri di gestione delle cave, per renderli idonei a soddisfare le necessità della conservazione del patrimonio ecologico”.

Non accogliendo nessuna delle osservazioni allora presentate, nell’attuale proposta si aggiunge che “...il mantenimento di un franco minimo di m. 2,00 rispetto al livello di massima escursione valutata delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo, avesse lo scopo di mantenere un minimo strato di copertura della falda, al fine di tutelarne l’incolumità. Tuttavia non poteva certamente trattarsi di protezione assoluta dagli inquinamenti, poiché trattandosi di falda freatica indifferenziata, inserita in un materasso ghiaioso grossolano, risulta potenzialmente raggiungibile da eventuali fenomeni di inquinamento che si venissero a verificare tanto in corrispondenza

della cava che nell’ambiente superficiale del territorio circostante.”

L’affermazione, osservammo nel 2003, conteneva in se una contraddizione: perché sostenere la possibilità di correggere se esiste una compatibilità ambientale nell’intercettare una falda con gli scavi? C’era il timore che si potessero produrre danni ?

L’interrogativo sembra, alla luce dell’attuale proposta, essersi caratterizzato per l’ingenuità.

Infatti, ben lungi dal dare una risposta restrittiva al quesito, si afferma praticamente che “... portare a giorno la falda freatica con le escavazioni non costituisce nel concreto incentivazione delle fragilità rispetto alla copertura prevista attualmente dalla norma, bensì elemento che deve essere accompagnato da attente valutazioni e tutele, soprattutto nella fase successiva alla coltivazione in un’ottica di un corretto riuso anche a fini ambientali e valorizzazione della risorsa anche ai fini di incentivazione della biodiversità”.

E in realtà molti esperti del settore concordano che variazioni dell’equilibrio idrodinamico delle falde con l’aumento dell’esposizione delle stesse a potenziali chimici e biologici possono innescare cambiamenti irreversibili; anche le deviazioni delle falde danneggerebbero quegli equilibri agricoli che spesso sono la vera ricchezza di intere zone oggi dichiarate vocate all’attività di cava.

Sarebbe più corretto aumentare questa fascia di rispetto, visto che lo stesso Piano esprime il timore che i due metri siano comunque facilmente permeabili.

Inoltre, l’escavazione in falda complicherebbe e renderebbe onerose eventuali attività di controllo (controlli attualmente inesistenti).

Nel recente “Manuale per la gestione sostenibile delle attività estrattive – Le Cave” di Giuseppe Gisotti, si sostiene che “scoperchiare la falda freatica portando alla luce la superficie della falda stessa espone all’inquinamento ampie porzioni del corpo idrico sotterraneo ... In ogni caso uno scavo di proporzioni considerevoli che si estende al di sotto della superficie freatica provoca su di essa, quindi sul regime di falda, modificazioni consistenti ... La superficie libera della falda freatica dalla condizione indisturbata si porta nella condizione successiva in seguito all’apertura della cava: all’abbassamento del livello di falda a monte corrisponde un innalzamento a valle. In questo modo si viene a stabilire un nuovo equilibrio locale tra la superficie piezometrica della falda e la superficie orizzontale del lago di cava. ... E’ opportuno anche accennare ai fenomeni che possono manifestarsi nella piezometria in seguito al riempimento dello scavo con materiale più fine e meno permeabile rispetto a quello precedente. In questo caso si verificano un innalzamento della falda a monte e un abbassamento a valle ... “.

Si chiede pertanto che venga esclusa qualsiasi escavazione sottofalda comprese quelle sottoposte a specifico studio idrogeologico o comunque subordinate ai principi di tutela della falda.

Osservazione n. 5

Ripristino e recupero ambientale

Il PRAC introduce, come citato nella Relazione, una trasformazione del concetto di ripristino. Si sostituisce al concetto di ripristino ambientale quello di recupero ambientale, nella convinzione che non sia più “ripristinabile” un luogo modificato dalle attività di coltivazione in modo morfologicamente irreversibile. Se tale concetto è valido significa che, per il legislatore, con il termine “recupero ambientale” si intende qualcosa d’altro dal riuso, dal ripristino inteso come uso provvisorio di un determinato suolo.

Sorge spontanea una domanda: ma ci sono voluti 27 anni per verificare questo? O ci si è accorti che, non vigilando, la maggior parte dei siti di cava esauriti, dismessi o abbandonati sono risultati mai ripristinati e pertanto serve un “condono” generalizzato ottenuto con un passaggio ad uso pubblico del sito, naturalmente a spese della comunità?

L’attività estrattiva nel Veneto, ma anche nel resto d’Italia, dove non è stata condotta in modo corretto, ha comportato danni rilevanti all’ambiente e al paesaggio, anche sottraendo superfici estese di terreno ad uso agricolo e forestale.

Si ribadisce che il progetto di recupero deve essere parte integrante del progetto di coltivazione e deve iniziare durante le prime fasi di scavo. Se questa prassi risultasse difficile da attuare significa che le autorizzazioni devono prevedere delle estensioni più limitate delle superfici sottoposte all’attività di scavo.

Per quanto concerne gli interventi di recupero, quelli paesaggistici appaiono i più problematici in quanto nel concetto di paesaggio è insito quel particolare equilibrio tra i differenti elementi che lo compongono per cui, una volta rotto tale equilibrio tutto il sistema entrerà in crisi per ritrovare, dopo un certo tempo, un altro equilibrio che, ovviamente, non sarà più quello di prima. In pratica anche con un intervento di “recupero” o di “ripristino” ambientale, il paesaggio violato lascerà posto ad un nuovo paesaggio, magari esteticamente accettabile e apprezzabile, ma comunque diverso (Laureti, 2001).

Pertanto sono le modalità del recupero o del ripristino che devono variare a seconda della natura geologica, geomorfologica, idrologica e idrogeologica o vegetazionale, e conseguentemente vanno promossi alcuni criteri generali di intervento:

- Scelte progettuali iniziali mirate a ridurre fin dall’inizio gli impatti ambientali e rendere più facili i recuperi o i ripristini;
- Il miglioramento delle condizioni di intervento è da ricercare nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze e del substrato (riporto del terreno vegetale e di inerti a frazioni fini);
- La tecnica delle coltivazioni per lotti successivi (l’inizio del nuovo lotto dovrà essere contestuale a quello delle operazioni di recupero del lotto sfruttato);
- Un’attenzione e una vigilanza particolare deve essere orientata allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale;
- L’intervento non deve mai essere di cosmesi o mimetismo, ma deve essere indirizzato alla costruzione di una matrice naturale, utilizzando e, dove possibile, accelerando i processi naturali (Gisotti, Zarlenga, 2004).

Va ricordato comunque che l’introduzione del concetto di recupero ambientale non è conforme alla L.R. 44/82, la quale prevedeva il ripristino agricolo per la ricomposizione finale. Pertanto, come nei casi precedenti, a nostro giudizio la proposta di PRAC non è ammissibile.

Si chiede pertanto che si legiferi in sostituzione o in integrazione alla L.R. n. 44/82, si ritiri il PRAC e lo si riproponga, opportunamente modificato, una volta approvata la nuova legge.

Si chiede inoltre che nelle NTA vengano inseriti dei criteri generali, ma anche con specifici casi, per la coltivazione e il recupero-ripristino delle aree oggetto di attività estrattive.

Osservazione n. 6

Grandi opere e cave di prestito

Non c'è dubbio che la previsione stessa delle cosiddette cave di prestito aggiunge preoccupazione al già inquietante panorama delle attività estrattive in genere: sfuggono ad ogni pianificazione, sono coltivate spesso in maniera non professionale, sono soggette a scarsi o nulli controlli e così via.

Le prevede una legge nazionale, quella sulle cosiddette grandi opere (l.n. 443/2001) ma in Veneto, grazie alla l.r. n. 15/2002, sono previste anche per gli interventi sulla rete viaria regionale. E' quest'ultima una vera e propria abdicazione delle proprie competenze e prerogative che non ha alcuna giustificazione, a meno che non si prenda per tale il regalo fatto ad una specifica categoria a scapito dell'interesse generale.

Come che sia, anche nella denegata ipotesi che le cave di prestito siano ineluttabili (rinunciando, ad esempio, ad impugnare presso la Suprema Corte la l.n. 443/2001 per l'invasione della normativa nazionale su materie che sono di competenza regionale e/o concorrenti come sono quelle riguardanti l'assetto del territorio), nulla vieta al PRAC di regolamentarle, per quanto di sua competenza.

Si chiede che il PRAC intervenga e regolamenti, per tutti gli aspetti che sono di sua competenza, le cave di prestito

Osservazione n. 7

Vigilanza

La garanzia di un buongoverno del territorio sta nel gestire la "Cosa Pubblica" in modo collegiale garantendo una vigilanza costante e incrociata come peraltro era previsto all'art. 28 comma 1 della Legge Regionale nr. 44 del 1982 *"Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione"*.

La vigilanza andrebbe allargata ad altri organismi come il Corpo Forestale dello Stato, le Autorità di Bacino e tutti quegli enti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio.

Vanno, inoltre, inasprite le pene pecuniarie per chi non rispetta le autorizzazioni e distrugge il territorio – patrimonio di tutti e nei casi più gravi deve essere prevista la revoca dell'autorizzazione.

Si richiede di inserire questa indicazione nelle previsioni del Piano Regionale Attività di Cava.

Osservazione n. 8

Miglioramenti fondiari e acquacolture

I miglioramenti fondiari e le acquacolture hanno rappresentato per anni una delle modalità con le quali si è aggirata la Legge Regionale n. 44 del 1982. Vi è la necessità di prevedere norme molto più severe e di quantificare queste attività nelle previsioni del P.R.AC.

Si chiede quindi di intervenire e fermare le attività di cava non dichiarate (acquacoltura, false migliorie fondiari, cave sul luogo di interventi edilizi consistenti, falsi recuperi ambientali ad utilizzo pseudo-naturalistico).

Osservazione n. 9

VAS Valutazione Ambientale Strategica

Tra le definizioni di VAS maggiormente condivise nel dibattito internazionale emerge quello di M.R. Partidario (1999) autrice secondo la quale “la VAS è un processo continuo e sistematico per la valutazione di scenari adatti a prendere decisioni pubblicamente responsabili, della qualità dell’ambiente, delle conseguenze di visioni alternative e delle intenzioni di sviluppo all’interno delle iniziative politiche”.

R. Therivel definiva già nel 1992 la VAS come la valutazione ambientale di una strategia politica di un piano o di un programma, o come processo formalizzato, sistematico e globale, di valutazione dell’impatto ambientale di una strategia politica di un piano, di un programma o delle loro alternative, con la conseguente presentazione, all’opinione pubblica e alle popolazioni coinvolte, del risultato di tale procedura.

Ancora, secondo G. Moriani (2006) “... la VAS deve essere considerata il supporto necessario a tutte le fasi del processo decisionale capace di influenzare la formazione delle scelte fin dall’avvio del processo e...”.

Alla luce di autorevoli definizioni di VAS come queste viene da chiedersi:

Si può svilire e banalizzare oltre questo modo uno strumento quale quello della VAS?

E’ la dimostrazione della superficialità e l’inadeguatezza di questa Valutazione Ambientale Strategica, che risulta una semplice descrizione che riporta sistematicamente definizioni e concetti contenuti nel Piano stesso.

Tra gli obiettivi, pur condividendo il carattere generale, **gli scriventi ritengono necessario che:**

- **vengano valutati gli impatti cumulativi;**
- **vengano evidenziate le reversibilità e le irreversibilità degli impatti;**
- **vengano valutati gli impatti ambientali che non abbiano esplicite dimensioni ambientali;**
- **venga dato spazio alle questioni ambientali nel contesto decisionale allo stesso livello dei problemi economici e sociali.**

Pare superficiale anche la scelta di utilizzare un solo metodo, quello qualitativo. La diversità e la eterogeneità oggetto del Piano chiederebbe l’uso di più modelli, come suggerito da molti pianificatori internazionali: l’uso degli scenari permetterebbe, ad esempio, di ottenere delle valutazioni integrate rispetto al successo o meno di interventi quali nuovi tracciati, e l’uso di valutazione Delphi (opinione di esperti) per ottenere valutazioni precise e specifiche in merito agli impatti del piano sulle diverse componenti ambientali.

E’ assente una mappatura degli stakeholders, ovvero una lista di interlocutori, attori o portatori di interessi, istituzionali e non, finalizzata a individuare i soggetti da coinvolgere nel processo di partecipazione e coinvolgimento del pubblico.

Per questi motivi si chiede di redigere una nuova Valutazione Ambientale Strategica.

Osservazione n. 10

Ruolo degli enti locali

Principio guida, come peraltro già proposto nei tentativi di modifica e di attuazione della L.R.44/82, avrebbe dovuto essere che, per tutti i tipi di materiali, la Regione programma e fornisce le linee guida agli enti sottordinati, le Province suggeriscono e aiutano nelle scelte territoriali e i Comuni amministrano la materia (controlli, sanzioni, ecc.).

Più specificatamente:

- **Alla Regione programmare, pianificare, e identificare gli ambiti potenzialmente idonei per le attività estrattive.**
- **Alle Provincie attuare la programmazione rilasciare le autorizzazioni e coordinare i Comuni.**
- **Ai Comuni, in collaborazione con la provincia, delegare tutte le funzioni amministrative riguardanti l'esercizio delle attività, vigilare sulle medesime e il conseguente assetto del territorio e applicare le sanzioni previste e comunicare tempestivamente eventuali abusi.**

Si delinea nella proposta di Piano Regionale Attività di Cava, invece, un accentramento delle competenze su base regionale dettato solo da interessi in una logica di spartizioni, suddividendo la gestione in base alle esigenze del mercato e non della collettività. Si trasforma in legge il regime transitorio della 44/82, relegando Province e Comuni solo ad un ruolo di sorveglianza, ma che appare più una rinuncia e un abbandono a scapito della salvaguardia del territorio (ad esempio: all'ufficio tecnico della Provincia di Verona c'è un solo addetto e dovrebbe controllare le 227 attività di cava attive ad oggi).

Si richiede che vengano mantenute le competenze degli enti locali previste nella Legge Regionale n. 44 del 1982.

Conclusioni

Non si vede come questo piano possa risolvere e aiutare a sanare oltre ventisette anni di deregulation.

Sono troppe le contraddizioni con la Legge Regionale n. 44 del 1982, con il Piano Regionale di Sviluppo e con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

L'esigenza di sottoporre il territorio Veneto, tutto il territorio Veneto, ad un maggior controllo insediativo, ad una operazione di ripristino ambientale e una riduzione dei carichi di inquinamento, come previsto anche in altri Piani, per cercare di sanare i gravi danni pregressi, non ci sembra minimamente assolta.

Di un altro tipo di proposta abbisogna il Veneto, che sia effettivamente rispettosa del territorio che questo PRAC solo per definizione vuole salvaguardare.

E' inoltre evidente che l'estensore avrebbe dovuto far anticipare il Piano, come peraltro enunciato tra gli obiettivi, da una nuova proposta di legge dove modificare sostanzialmente a proprio favore quella 44 /82 che contraddice troppo spesso la stessa nuova proposta di PRAC.

LEGAMBIENTE VENETO

**Per comunicazioni: Legambiente Veneto Corso del Popolo, 272 – 45100 Rovigo e-mail
veneto@legambienteveneto.it**